



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 46 DATA PUBBLICAZIONE 07/06/2024

STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 104 DEL 7 GIUGNO 2024
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 SEGRETERIA L.N.D.

1.1.1 RIPRISTINO ATTIVITÀ

La sottoannotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare ai Campionati nella stagione sportiva 2024/2025:

A.S.D. VIRTUS CRUSINALLO 1905

codice 953946

Preso atto del comunicato ufficiale n. 12 del 4/09/2023 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine all'inattività della suddetta Società.

**DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 103 DEL 6 GIUGNO 2024
SI RIPORTA QUANTO SEGUE:**

2. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

2.1 DEROGA AGLI ARTT. 31 E 32 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 410 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 231/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 410 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.2 ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2023/2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 411 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 232/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 411 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.3 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 412 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 500/AA al n. 506/AA della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 412 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

2.4 DECRETO LEGGE N. 71 DEL 31 MAGGIO 2024 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT, DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E PER IL REGOLARE AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2024-25 E IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA (DALLA CIRCOLARE N. 69 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 69 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 29 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

2.5 TRASPARENZA – 30 GIUGNO 2024 – OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ DELLE EROGAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (DALLA CIRCOLARE N. 70 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 70 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 30 – 2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

3. SEGRETERIA L.N.D.

3.1 DICHIARAZIONI DI INATTIVITÀ

Le sottoelencate Società hanno formalmente comunicato la volontà di non partecipare ai Campionati di competenza e, implicitamente, di rinunciare all'attività agonistica della stagione sportiva 2023/2024:

A.S.D. LESA VERGANTE
A.S.D. RAMATESE OMEGNA
A.S.D. ACADEMY NOVARA
A.S.D. LEONE DEHON

codice 932508
codice 203969
codice 945569
codice 710086

In base all'art. 110 delle N.O.I. della F.I.G.C., i calciatori e le calciatrici appartenenti alle Società sopra indicate sono automaticamente sciolti/e da vincolo.

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 100 DEL 31 MAGGIO 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

4. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

4.1 TERMINI E MODALITÀ DI RITESSERAMENTO 1-25 GIUGNO 2024 (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 380 DELLA L.N.D.)

Si informano le Società che, secondo quanto disposto dal C.U. 380 della Lega Nazionale Dilettanti, di cui si allega relativa copia, **da sabato 1° giugno e fino a martedì 25 giugno 2024** sarà possibile effettuare le operazioni di **ritesseramento**, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) **“Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024**, per effetto, anche, delle norme transitorie indicate nell’art. 32 delle N.O.I.F..

Le suddette pratiche potranno essere generate direttamente dal Portale L.N.D. riservato selezionando, dai rispettivi menù di **Tesseramento DL** e **Tesseramento SGS**, la voce **“PRELAZIONE NUOVA STAGIONE”**.

Successivamente a tale scelta, verrà visualizzato l’elenco dei calciatori e delle calciatrici con il relativo tesseramento in scadenza al 30/06/2024, per i quali sarà possibile effettuare il ritesseramento per la prossima stagione sportiva e che potrà essere solamente annuale e con rapporto di volontariato. **Non sarà possibile utilizzare tale procedura per i calciatori e calciatrici in possesso di un contratto di lavoro sportivo.**

Successivamente al salvataggio definitivo, verrà generato il **modulo di tesseramento** che, una volta sottoscritto, dovrà essere **depositato a mezzo firma elettronica**, unitamente alla **dichiarazione di rapporto di volontariato** laddove prevista dalla normativa. Tali pratiche, una volta **approvate** dai rispettivi uffici di competenza, con l’apertura della stagione 2024/2025, le procedure informatiche di chiusura e riapertura provvederanno automaticamente ad impostare il nuovo vincolo alle suddette pratiche approvate trasformando così la prelazione nell’effettivo tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, la cui decorrenza sarà dal 1° luglio 2024.

Si fa presente che il termine del 25/06/2024 sopra indicato sarà perentorio e che tutte le operazioni non completate entro tale data saranno considerate nulle a tutti gli effetti e verranno annullate. Inoltre, non si potranno annullare pratiche di ritesseramento già depositate e validate/approvate.

Inoltre, con riferimento alle implicazioni di carattere amministrativo riferite alle pratiche di cui all’oggetto, si precisa che i relativi addebiti in portafoglio saranno automaticamente imputati alla corrente stagione sportiva 2023/2024.

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 99 DEL 30 MAGGIO 2024 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

5. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

5.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 395 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 482/AA al n. 492/AA pervenutici per il tramite del comunicato ufficiale n. 395 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

6. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

6.1 AGGIORNAMENTO ELENCO SOCIETÀ AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 156 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto

6.2 TORNEO DELLE PROVINCE

Si comunica che le Final Four del Torneo delle Province è stata posticipata a **Domenica 30 Giugno 2024** come di seguito indicato:

GARE DI SEMIFINALE – Domenica 30 Giugno 2024 – ore 11.00

A) D.P. BIELLA - D.D. PINEROLO Via Segù – Baveno
B) D.P. ASTI - D.P. TORINO B “Boroli” Corso Sempione – Gravellona Toce

Le gare si svolgeranno in due tempi da 25 minuti cadauno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari della durata di cinque minuti cadauno, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

FINALE - Domenica 30 Giugno 2024 - ore 16.30

Vincente A – Vincente B Via Segù – Baveno

La gara si svolgerà in due tempi da 35 minuti cadauno.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari della durata di dieci minuti cadauno, seguiti – se il caso – dai calci di rigore.

Si rammenta che nell’ambito delle Final Four del Torneo delle Province le ammonizioni residue nella precedente fase si azzerano.

6.3 SUMMER CAMP 2024 - 1^ GRUPPO

Si comunica che il primo elenco delle Società che hanno comunicato l’organizzazione di “Summer Camp 2024” è consultabile nella sezione news del sito nazionale FIGC SGS sezione giovani - attività Regionali Piemonte Valle d’Aosta con data di pubblicazione 28 Maggio 2024.

7. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

7.1 INCONTRO CON IL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE

Il Presidente del Comitato regionale **Mauro Foschia** sta incontrando le Società di tutto il territorio regionale per raccogliere suggerimenti e proposte in vista della prossima stagione.

La riunione delle **società del VCO** è programmata in data **lunedì 17 giugno (ore 19:00)** presso l'**Hotel Bristol di Stresa (Corso Umberto I)**.

Le società sono invitate a partecipare con i propri presidenti o altri dirigenti all'uopo delegati. È ammessa la partecipazione di più soggetti per società.

7.2 ADEGUAMENTO STATUTO

Ricordiamo nuovamente alle **società che non hanno già provveduto**, che il termine ultimo per adeguare i propri statuti societari è fissato (in proroga) al 30 giugno 2024.

Dopo avere fatto tutti i passaggi di rito presso l'Agenzia delle Entrate, si rammenta di trasmettere la documentazione vidimata tramite il Portale Anagrafe FIGC: <https://anagrafefederale.figc.it/> cliccando su "nuova pratica" e selezionando la funzione "adeguamento statuto".

La piattaforma prevede di caricare ed inviare i seguenti documenti:

- Modulo di presentazione della domanda di autorizzazione all'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale (la cui stampa si ottiene dal portale);
- Verbale dell'assemblea dei soci deliberante l'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale (vidimato dall'ADE);
- Statuto sociale (vidimato dall'ADE);
- Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall'Agenzie delle Entrate a seguito dell'adeguamento di denominazione sociale e/o statuto sociale.

Ai fini dell'**imposta di registro**, l'articolo 12, comma 2-bis26, del d.lgs. n. 36 del 2021 stabilisce che le modifiche statutarie adottate entro la data normativamente prevista *«sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto»*.

Il mancato adeguamento dello statuto comporta l'inammissibilità della richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per gli enti già iscritti, la cancellazione d'ufficio dallo stesso.

7.3 OPERATIVITÀ SEDE

Informiamo che da sabato 8 a martedì 11 giugno la **Sede** della Delegazione VCO sarà chiusa e non operativa.

7.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ESIO, GRAVELLONA SAN PIETRO, OMEGNA, ORNAVASSESE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Giudice sportivo geom. Bruno Colusso, coadiuvato dal Sostituto avv. Giuliano Clementi, ha assunto le decisioni che si riportano integralmente secondo quanto in atti:

7° Torneo Gruppo Alpini Ornavasso del [29/5/2024](#)

Società organizzatrice: USD Ornavassese

Categoria Pulcini Misti

Dall'esame della documentazione pervenuta risulta la partecipazione al torneo di squadre non indicate nella richiesta di autorizzazione presentata dalla società Ornavassese.

In particolare le società ASD Crevolese, ACD Masera e USD Varzese non figuravano nel predetto documento, sebbene abbiano partecipato alla manifestazione.

La società organizzatrice USD Ornavassese non ha provveduto alla segnalazione delle variazioni. In considerazione dell'obbligo della società organizzatrice di segnalare le eventuali sostituzioni di squadre partecipanti, la cui provenienza geografica può determinare la competenza nell'autorizzazione, e soprattutto la regolare copertura assicurativa dei calciatori impegnati, si delibera:

- di comminare alla società USD Ornavassese l'ammenda di €30,00.
- di inibire fino a tutto il [15/6/2024](#) il dirigente responsabile organizzativo del torneo, Sig. Creola Matteo, per omessa comunicazione della variazione della squadre partecipanti.

IL GIUDICE SPORTIVO
Bruno Colusso

Publicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 7 giugno 2024.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo



Roma, 1° giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 69

Oggetto: Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 29-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 29 – 2024

Oggetto. Decreto Legge n. 71 del 31 maggio 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024-25 e in materia di Università e Ricerca –

Nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2024 è stato pubblicato il Decreto-Legge in oggetto, deliberato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giorgia Meloni e, tra l'altro, del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

Le disposizioni per lo sport sono recate dagli articoli da 1 a 5.

L'art. 1 dispone in materia di funzionamento degli Organismi sportivi prevedendo, in particolare, che il Presidente candidato al quarto mandato consecutivo che non raggiunge i due terzi del totale dei voti validamente espressi, non è eletto e non è più candidabile. Inoltre, nel caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicano nuove assemblee elettive anche per i membri degli Organi direttivi. Si considera compiuto e rileva ai fini del computo, il mandato che ha avuto durata superiore a due anni e un giorno nonché il mandato di durata inferiore in caso di cessazione a causa di dimissioni volontarie o commissariamento.

L'art. 2 reca modifiche al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, introducendo, dopo l'art. 13, l'art. 13-bis con il quale è istituita una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società professionistiche. La Commissione svolge i compiti di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche partecipanti ai campionati relativi a discipline di sport di squadra, al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione e il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche e di ogni altro provvedimento conseguente.

La Commissione è composta da due membri di diritto – il Presidente dell'INPS e il Direttore dell'Agenzia delle Entrate – dal Presidente e altri quattro componenti, scelti tra i magistrati contabili, professori universitari, avvocati o dottori commercialisti iscritti anche all'Elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni; due, tra questi, saranno individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi proposti dalle FSN interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. La nomina del Presidente e dei Componenti della Commissione è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni Parlamentari che lo esprimono a maggioranza di due terzi. Il Presidente e i Componenti della Commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. E' previsto uno stringente regime di incompatibilità del Presidente e dei Componenti e, al termine della carica, sorge una incompatibilità di due anni.

Le spese di funzionamento della Commissione saranno sopportate dal 2025 in parte dalle Federazioni Sportive interessate, e in parte dalle società stesse fino alla soglia dello 0,15% del loro fatturato.

L'art. 3 reca misure urgenti in materia di **lavoro sportivo** modificando parzialmente l'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 53, comma 2, del TUIR e gli articoli 25 e 29 del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Al comma 6 dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 – *che esclude dalla incompatibilità alcune prestazioni dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (collaborazione a giornali, riviste, convegni, incarichi sindacali, ecc.)* è aggiunta, dopo la lettera *f-bis*, la **lettera f-ter** che esclude dalla predetta incompatibilità anche le prestazioni di lavoro sportivo, fino alla soglia di 5.000,00 euro annui, per le quali è sufficiente la comunicazione preventiva e non l'autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza. Pertanto, i dipendenti pubblici

possono svolgere prestazioni sportive a titolo volontario o di lavoro, ma in quest'ultima ipotesi, in caso di compensi entro la soglia dei 5.000,00 euro annui, è necessaria soltanto la comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza.

Al successivo comma 11, dopo il primo periodo, che prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno i soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai dipendenti pubblici per gli incarichi di cui al precedente comma 6 sono tenuti a dare comunicazione all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno precedente, **è aggiunto un altro periodo** che prevede che per le prestazioni di **lavoro sportivo** le comunicazioni di cui al primo periodo sono effettuate entro i **30 giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento**, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

All'art. 53, comma 2, del TUIR è abrogata la lettera a), che prevedeva che sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive professionali non occasionali, oggetto di contratto di lavoro non subordinato ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della Legge delega 8 agosto 2019, n. 86.

Il comma 3 dell'art. 3 reca modifiche all'art. 25, comma 6, terzo periodo, e all'art. 29, del D. Lgs. n. 36/2021, di quest'ultimo riscrivendone totalmente il comma 2.

Con la lett. a) del comma 3 viene modificato il comma 6, terzo periodo, dell'art. 25, aggiungendo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "**superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**".

Il comma 6 in argomento, così come modificato con la norma introdotta dal D. L. n. 71 del 31 maggio 2024, prevede che i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito degli enti sportivi – ASD/SSD, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, CONI, CIP e Società Sport e Salute S.p.A. – fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In tali casi ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni dei volontari di cui all'art. 29, comma 2. Il terzo periodo dello stesso comma 6, stabilisce che qualora l'attività del presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 36/2021, e preveda il versamento di un corrispettivo **superiore alla soglia dei 5.000,00 euro annui**, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni della richiesta. Decorso il termine suddetto, se non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.

Con la lettera b) del comma 3 viene sostituito totalmente il precedente comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021.

Il precedente comma 2 prevedeva che le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè non superino l'importo di 150,00 euro mensili e l'Organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. I rimborsi di cui al presente comma non concorrono a formare il reddito del percipiente.

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che le ASD/SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, i CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con fini amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

La nuova disciplina introdotta con l'art. 3, comma 3, lett. b), del Decreto, confermando il divieto di retribuire in alcun modo, nemmeno dal beneficiario, le prestazioni dei volontari nell'ambito dello sport dilettantistico, riconosce la possibilità che **ai volontari** – *nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti*, così come previsto al comma 1 - **vengano**

erogati rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di **400,00 euro mensili**, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, dalle DSA, dagli EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla Società Sport e Salute S.p.A., purchè deliberino sulla tipologia di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Per i volontari che **nello svolgimento dell'attività sportiva** ricevono i rimborsi forfettari, gli enti sono tenuti a comunicare i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'INPS e all'INAIL.

I rimborsi in argomento **non concorrono a formare il reddito del percipiente**. Detti rimborsi concorrono al superamento dei limiti di imponibilità previsti dall'art. 35, comma 8-bis – *5.000,00 euro* – e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento nonché dei limiti previsti dall'art. 36, comma 6 - *15.000,00 euro* –

Appare notevole la modifica apportata dal comma 3 dell'art. 3 del D. L. n. 71/2024, dal momento che intanto è innalzato **da 150,00 a 400,00 euro mensili** il tetto entro il quale i volontari nello sport dilettantistico possono percepire rimborsi spese, ma che, soprattutto, trattasi di rimborsi spese forfettari, a prescindere dalla documentazione di spesa, e per spese sostenute per attività svolte anche nel Comune di residenza del volontario, come è stato più volte richiesto dalla Lega Nazionale Dilettanti e dalla FIGC agli Organi competenti.

E', però, stata introdotta una nuova incombenza per gli enti eroganti, stabilendo che gli stessi sono tenuti a comunicare i nominativi e gli importi dei rimborsi in argomento corrisposti, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario.

E', poi, stabilito che i rimborsi, pur non concorrendo a formare il reddito del percipiente, concorrono al superamento dei limiti ai fini della imponibilità INPS – *5.000,00 euro annui* – e ai fini della base imponibile IRPEF – *15.000,00 euro annui* –

Si rimane, comunque, in attesa dei chiarimenti che dovranno essere forniti dall'Amministrazione Finanziaria in merito ai tempi di applicazione ed alle modalità di attuazione della normativa emanata la cui entrata in vigore è stabilita, dall'art. 17, al 1° giugno 2024, giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto.



Roma, 3 giugno 2024

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 70

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2024 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2024 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2024

Oggetto: Trasparenza - 30 giugno 2024 - Obblighi di pubblicità delle erogazioni della Pubblica Amministrazione –

Si ricorda che entro il prossimo **30 giugno**, per effetto dell'art. 1, comma 125, della Legge n. 124 del 4 agosto 2017, e dell'art. 35 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, è obbligatoria la pubblicazione nei propri siti internet o portali digitali (*ad es. pagine "Facebook"*), secondo le modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e, comunque, vantaggi economici di qualunque genere, di importo considerato **superiore a 10 mila euro**, erogati nell'esercizio precedente dalle Pubbliche Amministrazioni nonché dalle Società controllate di diritto e di fatto, direttamente o indirettamente dalle Pubbliche Amministrazioni stesse.

Va utilizzato il criterio di cassa; pertanto sono oggetto di comunicazione gli importi effettivamente incassati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, a prescindere dalla competenza.

Per Pubbliche Amministrazioni si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e le Scuole di ogni ordine e grado, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, gli IACP, le Camere di Commercio e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Non rientrano nell'obbligo i vantaggi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione sulla base di un regime generale (agevolazioni fiscali, contributi a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni), e neppure le attribuzioni che costituiscono corrispettivo per una prestazione resa, una retribuzione per un incarico ricevuto oppure che sono dovute a titolo di risarcimento. Non rientrano tra gli obblighi di pubblicazione i contributi ricevuti in applicazione del 5 per mille.

Gli obblighi di trasparenza **non** trovano applicazione in caso di importi ricevuti complessivamente, nell'anno 2023, **inferiori a 10.000,00 euro**.

Si ricorda che le informazioni da pubblicare concernono:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;

- importo incassato;
- data dell'incasso;
- causale.

Per quanto riguarda le imprese, sussiste l'obbligo di pubblicare le informazioni rilevanti nella nota integrativa del bilancio d'esercizio, mentre le società che redigono il bilancio in forma abbreviata – ex art. 2435-bis C.C. - che non sono tenute alla redazione della nota integrativa, assolvono l'obbligo di trasparenza **mediante la pubblicazione delle informazioni nei propri siti internet, come sopra riportato.**

L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo della pubblicazione.

Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il soggetto obbligato abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme ricevute a beneficio dei soggetti eroganti.



COMUNICATO UFFICIALE N. 380 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 212/A della F.I.G.C., inerente la modifica del termine di ritesseramento dei calciatori in scadenza al 30 giugno 2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 212/A

Il Consiglio Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 21 dicembre 2023, che fissa il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024;
- considerata l’istanza della Lega Nazionale Dilettanti, che chiede l’adozione di un provvedimento volto ad anticipare al 25 giugno 2024 tale termine, al fine di consentire il completamento delle annuali operazioni informatiche di chiusura della stagione sportiva 2023/2024 in programma per fine giugno 2024, quindi in un periodo che andrebbe a sovrapporsi, nella sua fase finale, al termine previsto dal citato Comunicato Ufficiale;
- preso atto delle motivazioni rappresentate e ritenuto di provvedere in merito;
- preso atto, altresì, della condivisione da parte delle Leghe Professionistiche;
- visto l’art. 27, dello Statuto Federale

d e l i b e r a

il termine per il ritesseramento, da parte delle società già titolari del tesseramento dei calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici “Giovani di Serie”, “Giovani”, “Giovani Dilettanti” e “non Professionisti” in scadenza al 30 giugno 2024, si intende anticipato al **25 giugno 2024**, anziché 30 giugno 2024 come inizialmente previsto dal Comunicato Ufficiale n. 136/A del 21 dicembre 2023.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 395
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 482/AA al n. 492/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 482/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 636 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Thomas TONCELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

THOMAS TONCELLI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D Pro Calcio Tor Sapienza, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, il 20.12.2023, dopo la disputa della gara Lodigiani – Pro Calcio Tor Sapienza valevole per il girone B del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Lazio, tramite il social network “instagram” inviato all'arbitro dell'incontro un messaggio dal contenuto offensivo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Thomas TONCELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Thomas TONCELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 483/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PINNA, e della società A.S.D. VIS FOLIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO PINNA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Foligno all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica dall'indirizzo di posta elettronica della società A.S.D. Vis Foligno agli indirizzi e-mail del Comitato Regionale Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, della società A.S.D. San Venanzo e del Comitato Regionale Umbria;

A.S.D. VIS FOLIGNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Leonardo Pinna;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PINNA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIS FOLIGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo PINNA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIS FOLIGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 484/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e della società ASD REAL DEM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO ZAFFIRI, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Real Dem Calcio A 5, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di legale rappresentanza, allegato alla richiesta di tesseramento relativa ai calciatori Giorgio Scurti, nato il 8 luglio 1947, e Armando D'Alonzo, nato il 20 aprile 1953, certificati medici palesemente contraffatti e per la firma e per la carta intestata e per il medico rilasciante non più in servizio;

ASD REAL DEM CALCIO A 5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art 6, comma 1, del Codice di Giustizia in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianpiero Zaffiri;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero ZAFFIRI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL DEM CALCIO A 5;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD REAL DEM CALCIO A 5;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 485/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 929 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano BRAMBATI, e della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BRAMBATI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Acquanegra Cremonese ASD, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'esito della gara *Acquanegra Cremonese – Oratorio Sabbioni* del 24.3.2024 valevole per il campionato di Terza Categoria, espresso giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri dell'arbitro di tale incontro, e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, inviando in data 26.3.2024 alla casella di posta elettronica della Delegazione Provinciale di Cremona del Comitato Regionale Lombardia una email contenente espressioni dal tenore offensivo;

SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano Brambati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BRAMBATI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BRAMBATI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 486/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 409 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Maurizio SANTINI, Matteo BOSCARINI, e della società A.S.D. TERNI F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SANTINI, Presidente e Rappresentante Legale della ASD TERNI FC all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in via diretta ed autonoma per aver consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina "Facebook" ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante il sig. Matteo Boscarini quale "responsabile tecnico Under 15 A2" della predetta società, nonostante quest'ultimo fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di pubblicare qualsivoglia successiva rettifica;

MATTEO BOSCARINI, tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver visto e consentito che, in data 19 luglio 2023, sulla pagina "Facebook" ufficiale della società ASD Terni FC venisse pubblicato un comunicato recante lo stesso quale "responsabile tecnico Under 15 A2" della predetta società, nonostante fosse ancora tesserato in qualità di calciatore per la società SSDARL POLISPORTIVA TERNANA, omettendo altresì di richiedere la pubblicazione di qualsivoglia successiva rettifica;

ASD TERNI FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Maurizio SANTINI, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo BOSCARINI e Maurizio SANTINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TERNI FC;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio SANTINI, di 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Matteo BOSCARINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD TERNI FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 487/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ulisse MIELE, e della società ASD VENEZIA CALCIO 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

ULISSE MIELE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Venezia Calcio 1985, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Gianmarco Talliani al pagamento dell'importo di € 50,00;

ASD VENEZIA CALCIO 1985, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ulisse Miele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulisse MIELE, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VENEZIA CALCIO 1985;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione più 2 (due) mesi commutati in lavori socialmente utili a favore del Comitato Regionale Veneto per il Sig. Ulisse MIELE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VENEZIA CALCIO 1985;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 488/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi BLASI, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO e delle società ASD BULÈ BELLINZAGO e AS MASSERONI MARCHESE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BLASI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

GABRIELE GALLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

MARCO PILLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S.D. Bulè Bellinzago in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo

giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

SANDRO BOVIO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago, così come indicato nella distinta di gara di tale società, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

VINCENZO CICORIA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

DANIELE BERNARDI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

ANDREA RAPACCIUOLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore

Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S. Masseroni Marchese srl in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

A.S.D. BULÈ BELLINZAGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Blasi, Gabriele Galli, Marco Pilla e Sandro Bovio;

A.S. MASSERONI MARCHESE SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Cicoria, Daniele Bernardi ed Andrea Rapacciuolo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luigi BLASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BULÈ BELLINZAGO, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi BLASI, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Gabriele GALLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco PILLA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sandro BOVIO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo CICORIA, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Daniele BERNARDI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea RAPACCIUOLO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società AS MASSERONI MARCHESE SRL e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BULÈ BELLINZAGO;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 489/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 639 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gledion GJINAJ, e della società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GLESION GJINAJ, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la Polisportiva Nuova Lodi A.S.D., ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto all'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 6.10.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società Polisportiva Nuova Lodi A.S.D., sottoscritto unitamente alla propria madre la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Gledion Gjinaj ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Angelo PISTONE, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D. e dal calciatore Gledion GJINAJ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gledion GJINAJ, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA NUOVA LODI A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 490/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 540 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSD REAL FABRICA ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SSD REAL FABRICA ROMA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Simone Luconi, con riferimento alle contestazioni a lui imputate nel procedimento n. 540 pfi 23-24;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROSSI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD REAL FABRICA ROMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSD REAL FABRICA ROMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 491/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio DI RENZO, Pieraldo COSTANTINI, Lucio MARTINI e della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO DI RENZO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco al 30° minuto del primo tempo e rivolto espressioni discriminatorie all'indirizzo del calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Pape Demba Diouf;

PIERALDO COSTANTINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre assisteva in tribuna alla gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano ugualmente presente in tribuna, scavalcasse la rete che separa la tribuna dalla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, che venivano aggrediti fisicamente dallo stesso sig. Martini, il quale colpiva con un pugno al volto anche il calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Domenico Petrucci; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 19, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina- Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, ancorché colpito dalla sanzione dell'inibizione fino al 20 dicembre 2023 giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023 del Comitato Regionale Abruzzo, consegnasse all'arbitro i

documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina e collaborasse con lo stesso nell'esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara;

LUCIO MARTINI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, aggredito fisicamente i sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina, nonché per avere colpito, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, con un pugno al volto il sig. Domenico Petrucci; il tutto, dopo aver scavalcato la rete che separa il recinto di gioco dalla tribuna nella quale si trovava il sig. Martini ed aver acceduto alla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i predetti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina; in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consegnato all'arbitro i documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina ed aver collaborato con il direttore di gara per l'esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara, nonostante non fosse indicato nella distinta di gara della A.S.D. Vis Cerratina e dovesse scontare la sanzione dell'inibizione fino al 20 dicembre 2023, comminatagli dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023;

A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Peraldo Costantini, Alessio Di Renzo e Lucio Martini all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio DI RENZO, Peraldo COSTANTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO e dal Sig. Lucio MARTINI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI RENZO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lucio MARTINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Peraldo COSTANTINI e di € 600,00 (seicento/00) di

ammenda per la società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 492/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 690 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI e della società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, avente ad oggetto la seguente condotta:

NAOUMI MOHAMED ZEMOURI, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Unipomezia 1938 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 1.12.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Unipomezia 1938, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Mohamed Zemouri Naoumi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valter VALLE, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938, e dal Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Naoumi Mohamed ZEMOURI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. UNIPOMEZIA 1938;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 24 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 410 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 231/A della F.I.G.C., inerente il consenso, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali del tesseramento in favore delle Società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/A

Il Presidente Federale

- preso atto di quanto rappresentato dalla LND in ordine alla partecipazione di calciatori/calciatrici della classe 2008 che hanno compiuto il 16° anno di età, ai campionati di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ritenuti necessario, al fine di assicurare la continuità e lo sviluppo dell'attività sportiva, consentire a detti calciatori/calciatrici, in via straordinaria e per la sola stagione sportiva 2024/2025, di svolgere attività di Settore Giovanile con vincolo annuale;
- ravvisata l'urgenza di provvedere;
- visto l'art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti federali e il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico

d e l i b e r a

in via straordinaria, per la sola stagione sportiva 2024/2025, è consentito, in deroga agli artt. 31 e 32 delle NOIF ed alle ulteriori disposizioni federali, il tesseramento in favore delle società di Puro Settore Giovanile dei calciatori/calciatrici "Giovani Dilettanti" della classe 2008, con vincolo annuale.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 411 **Stagione Sportiva 2023/2024**

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 232/A della F.I.G.C., inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2023/2024.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI FINALI NAZIONALI (FASE FINALE A 4 UNDER 18 PROFESSIONISTI, UNDER 17 SERIE A E B, UNDER 17 SERIE C; FINALE UNDER 16 E UNDER 15 SERIE A E B, UNDER 16 E UNDER 15 SERIE C, UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE E FEMMINILE) 2023/2024

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/24;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto gli artt. 66 lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli artt. 66, comma 1 lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alle Fasi Finali Nazionali (Fase Finale a 4 Under 18 Professionisti, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C; Finale Under 16 e Under 15 Serie A e B, Under 16 e Under 15 Serie C, Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore e Femminile) 2023/2024, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo alla disputa di ciascun turno (Semifinali e Finale);
- gli eventuali reclami dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un'ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 10.00 del giorno successivo a ciascun turno (Semifinali e Finale);
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti e pervenire alla Corte Sportiva di appello, in una con le relative motivazioni, entro le ore 13.00 dello stesso giorno di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 16.00 dello stesso giorno; la Corte Sportiva di appello si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte Sportiva di appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 412
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C dal n. 500/AA al n. 506/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 500/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 510 bis pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI, e delle società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE e ASD MONTERIGGIONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

FEDERICO MANDORLINI, calciatore tesserato per la società Lornano Badesse per la s.s. 2023-2024, all'epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

SIMONE CONTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Unione Pol. Poggibonese, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Mandorlini Federico di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2023 - 2024, l'attività di allenatore dei portieri del Settore Giovanile della società Unione Pol. Poggibonese, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di calciatore per la società Lornano Badesse Calcio;

FRANCESCO ARRICHIELLO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Monteriggioni, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., ed a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2023-2024 l'attività di allenatore della squadra "Allievi" della società Monteriggioni, in assenza di idonea qualifica e di regolare tesseramento in qualità di allenatore per la stessa società;

GIULIANO MARIOTTI, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Monteriggioni, in violazione dell'art. 4,

comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per aver affidato la conduzione tecnica della squadra della propria società di appartenenza militante nella categoria "Allievi" al sig. Arrichiello Francesco, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, senza provvedere al suo preventivo regolare tesseramento, e pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore prevista dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico;

ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Conti Simone, in qualità di Presidente, e al cui interno e nel cui interesse il sig. Mandorlini Federico ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

ASD MONTERIGGIONI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Mariotti Giuliano, in qualità di Presidente, ed il sig. Arrichiello Francesco, in qualità di Dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Federico MANDORLINI, Simone CONTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, Francesco ARRICHIELLO e Giuliano MARIOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD MONTERIGGIONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Federico MANDORLINI, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Simone CONTI, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco ARRICHIELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuliano MARIOTTI, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD UNIONE POL. POGGIBONSESE, di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD MONTERIGGIONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 501/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 633 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE e Lucia RUZZON, e delle società ASD CUMIANA SPORT e ASD OLYMPIC CUMIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

CARLO BOCCO, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Allievi Under 17, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

CLAUDIO DI TRINCA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Cumiana Sport, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Cumiana Sport militante nel campionato Giovanissimi Under 14, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

SANDRO VOLA, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, in occasione di undici gare dal 24.9.2023 al 3.12.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della A.S.D. Olympic Cumiana militante nel campionato Giovanissimi Under 15, pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

GIAN LUCA TASSONE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Cumiana Sport, in violazione:
- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e

disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di dodici gare disputate dal 23.9.2023 al 18.12.2023, affidato al sig. Carlo Bocco il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Allievi Under 17, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

- dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere lo stesso, in occasione di sette gare disputate dal 4.11.2023 al 17.12.2023, affidato al sig. Carlo Di Trinca il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 14, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LUCIA RUZZON, all'epoca dei fatti Presidente dotata di poteri di rappresentanza della A.S.D. Olympic Cumiana, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 39, comma 1, lettera Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere la stessa, in occasione di undici gare disputate dal 24.9.2023 al 3.12.2023, affidato al sig. Sandro Vola il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dalla stessa rappresentata militante nel campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD CUMIANA SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Gian Luca Tassone, Carlo Bocco e Claudio Di Trinca all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

ASD OLYMPIC CUMIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sig.ri Lucia Ruzzon e Sandro Vola all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Carlo BOCCO, Claudio DI TRINCA, Sandro VOLA, Gian Luca TASSONE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CUMIANA SPORT, e dalla Sig.ra Lucia RUZZON in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLYMPIC CUMIANA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Carlo BOCCO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio DI TRINCA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sandro VOLA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gian Luca TASSONE, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Lucia RUZZON, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD CUMIANA SPORT, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD OLYMPIC CUMIANA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 502/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1049 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Denzel Justus DUMFRIES e della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

DENZEL JUSTUS DUMFRIES, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Internazionale Milano S.p.A, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero, del dovere fatto a ciascun soggetto dell'ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva nel rispetto dei principi di lealtà, probità e correttezza, per aver durante la sfilata organizzata in data 28 aprile 2024 dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A per i festeggiamenti seguiti alla vittoria del campionato di calcio Serie A TIM s.s. 2023/2024, a bordo di un pullman scoperto, esposto uno striscione (rectius: stendardo) dal contenuto inequivocabilmente allusivo e per ciò stesso irrispettoso e offensivo nei confronti del tesserato della società A.C. Milan S.p.A Sig. Theo Hernandez, e per l'effetto e più in generale nei riguardi di quest'ultima società e dei suoi tifosi, e segnatamente uno stendardo con sovraimpressa in bella mostra una immagine raffigurante il calciatore Theo Hernandez con le fattezze di un cane tenuto al guinzaglio proprio dallo stesso DUMFRIES;

FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Denzel Justus DUMFRIES;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MAROTTA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A, e dal Sig. Denzel Justus DUMFRIES;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Denzel Justus DUMFRIES, e di € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda per la società FC INTERNAZIONALE MILANO S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 503/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 705 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO e della società A.S.D. ALPAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ENZO RACHAS CASTAGNO, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Alpago, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 9.1.2024 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Alpago, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

A.S.D. ALPAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti il sig. Enzo Rachas Castagno ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe FAGHERAZZI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ALPAGO, e dal Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Enzo RACHAS CASTAGNO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ALPAGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 504/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 564 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI, Cristian Paolo DI NUNNO e della società CALCIO LECCO 1912 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO BONAZZOLI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal mese di ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore, omesso di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

ANDREA MALGRATI, all'epoca dei fatti allenatore in seconda tesserato per la società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 37, comma 1, e 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, data di esonero dall'incarico di allenatore in seconda, svolto la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CRISTIAN PAOLO DI NUNNO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1 lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Andrea Malgrati, tesserato quale allenatore in seconda, di svolgere la funzione di allenatore effettivo della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. pur

essendo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B; ed altresì per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società Calcio Lecco 1912 S.r.l., nel corso della stagione sportiva 2023-2024, dal 9 ottobre 2023 al 12 febbraio 2024, consentito e comunque non impedito al sig. Emiliano Bonazzoli, tesserato quale allenatore effettivo, di omettere di assumere l'effettiva responsabilità della conduzione della prima squadra iscritta al campionato nazionale di serie B della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. declinandone la titolarità in favore del sig. Andrea Malgrati, tesserato in qualità di allenatore in seconda, pur essendo quest'ultimo sprovvisto della qualifica di cui all'art. 39, comma 1, lett. Aa), del Regolamento del Settore Tecnico essendo il predetto in possesso dell'abilitazione UEFA B;

CALCIO LECCO 1912 SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Cristian Paolo Di Nunno, presidente, Andrea Malgrati e Emiliano Bonazzoli, tecnici;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano BONAZZOLI, Andrea MALGRATI e Cristian Paolo DI NUNNO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CALCIO LECCO 1912 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica ed € 9.000,00 (novemila/00) di ammenda per il Sig. Emiliano BONAZZOLI, di 2 (due) mesi e 10 (dieci) giorni di squalifica ed € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Andrea MALGRATI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Cristian Paolo DI NUNNO, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società CALCIO LECCO 1912 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 505/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 702 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società FC TRAPANI 1905 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

VALERIO ANTONINI, all'epoca dei fatti Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società FC Trapani 1905 srl, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 15.1.2024, ovvero nei giorni precedenti la disputa della gara *Vibonese-Trapani* del 21.1.2024 valevole per il campionato di serie D, girone I, trasmesso, tramite l'applicazione whatsapp, all'utenza telefonica del direttore generale della Vibonese sig. Gagliardi Antonio messaggi minacciosi;

FC TRAPANI 1905 SRL, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile al suo Presidente, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonini Valerio, come descritta nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Valerio ANTONINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC TRAPANI 1905 SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 1.500,00 (mille e cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società FC TRAPANI 1905 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 506/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 680 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano ODIFREDDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO ODIFREDDI, all'epoca dei fatti calciatore privo di tesseramento, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 1, e dall'art. 17, commi 1, 2 e 6, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto, a far tempo dal settembre 2022 e sino al febbraio 2023, diversi contratti di mandato e rappresentanza con il sig. Marco Paoloni con la corresponsione di un compenso, nonostante la propria qualifica di calciatore dilettante e senza verificare che lo stesso Paoloni fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti CONI/FIGC;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano ODIFREDDI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Stefano ODIFREDDI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina